



## TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

### Quarta Sezione Civile

La Presidente Stefania Tassone,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11/10/2022,  
ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

premesse: 1) che con atto di citazione ritualmente notificato i sigg.ri [redacted] S. [redacted] in proprio e quale legale rappresentante dei figli minori [redacted] a M. [redacted] [redacted] Demetio e [redacted] Ar [redacted], hanno evocato in giudizio l'Azienda Ospedaliero [redacted] [redacted] di Torino, onde sentirne dichiarare la responsabilità per il decesso del Sig. [redacted], nonché per inadeguatezza del consenso informato e conseguentemente ottenere la condanna della predetta Azienda al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, dagli attori subiti, oltre a rivalutazione ed interessi compensativi dal fatto al soddisfo; 2) che in particolare gli attori allegano che il proprio congiunto [redacted], affetto da malattia da reflusso gastro-esofageo scarsamente responsiva a terapia farmacologica, ernia jatale e prolasso mitralico, su indicazione dei sanitari curanti, si sottoponeva, in data 4/4/2018, presso la struttura sanitaria convenuta, ad esofago-gastro-duodenoscopia in narcosi e trattamento con radiofrequenza. Improvvisamente, tuttavia, durante la fase di risveglio dalla narcosi, il decorso dimostrava che la procedura, contrariamente a quanto annotato in cartella, non era stata correttamente eseguita: veniva, infatti, registrata la comparsa sul paziente di cianosi periferica con desaturazione ed ipotensione. I sanitari ponevano in essere, quindi, manovre di emergenza ed il sig. [redacted] si risvegliava e prendeva coscienza dello stato di agitazione dei sanitari, lamentando forte dolore in regione addominale. In conseguenza, poi, di un ulteriore episodio di desaturazione, il Sig. [redacted] perdeva nuovamente conoscenza, con arresto del polso, di talchè veniva intubato e sottoposto a procedure di emergenza; solo dopo circa venti minuti, allorchè giungeva il cardiocirurgo in sala, veniva eseguito ecocardiogramma che evidenziava un versamento pericardico di sangue fluido, di talchè veniva praticata una pericardiotomia in emergenza, senza tuttavia effetto alcuno sulla ripresa del battito cardiaco, tanto che nonostante 50 minuti di massaggio cardiaco, alle ore 10,45, il Sig. [redacted], purtroppo, decedeva;

valutate complessivamente le risultanze istruttorie;

rilevata una sostanziale omogeneità tra le conclusioni della perizia svolta in sede penale e della relazione medico-legale collegiale svolta nella presente sede civile;

rilevato, sotto il profilo dell'*an debeat*, cioè dell'accertamento della responsabilità, che per entrambe le parti (attori e convenuta) costituite il rischio di causa nel presente giudizio e nei suoi eventuali successivi gradi si configura in termini di opinabilità e di possibili fraintendimenti da un lato nel giudizio sul nesso causale (tra la regola penalistica "dell'oltre ragionevole dubbio" e la regola civilistica del "più probabile che non"), per altro verso nella interferenza tra l'elaborazione giurisprudenziale in tema di onere della prova e cd. "doppio ciclo causale" (v. ancora di recente Cass., 25884/2022), già richiamata dal precedente Giudice Istruttore, e l'orientamento in materia di onere della prova nella ipotesi della cd. "causa ignota" (v. Cass., 26907/2020; Cass., 26905/2020);

rilevato sotto il profilo del *quantum debeat*, cioè del danno risarcibile, che la presente causa, avente n. RG 2019, è stata reciprocamente impostata dalle parti nella coesistenza delle Tabelle milanesi del 2018 e delle Tabelle del Tribunale di Roma del 2019; nelle more del giudizio sono state poi elaborate le Tabelle milanesi aggiornate al 2021 e la vicenda giunge ora a decisione dopo le sentenze emesse dalla Corte di Cassazione sulla applicazione del sistema tabellare alla liquidazione del danno da perdita del congiunto, elaborazione giurisprudenziale a cui, nel recente luglio 2022, ha fatto seguito la redazione della cd. nuova Tabella milanese integrata a punti;

rilevato in particolare che in plurime recenti pronunce la Cassazione ha evidenziato che al fine di garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche la certezza, uniformità e prevedibilità del giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, e che preveda, oltre appunto l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e la elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (v. Cass., 20292/2022; Cass., 26300/2021; Cass., 33005/2021; Cass., 10579/2021);

rilevato come i principi di certezza, uniformità e prevedibilità del giudizio sempre ribaditi nelle citate sentenze della Suprema Corte potranno essere in concreto perseguiti solo a seguito di positivo ed oggettivo intervento del legislatore, risultando defaticante per il giudice di merito procedere alla liquidazione del danno nella attuale compresenza di molteplici criteri tabellari, evenienza questa che oltretutto neppure risulta coerente con le finalità e le previsioni, contenute nel d.lgs. 149/2022 di riforma del processo civile, di chiarezza, sinteticità ed uniformità degli atti delle parti e dei provvedimenti del giudice nel contesto e nell'obiettivo della massima implementazione del processo civile telematico;

ritenuto pertanto che, sotto il profilo della liquidazione del danno risarcibile da perdita del congiunto, il rischio di causa per le parti è insito nella possibilità che nei vari gradi di giudizio possano essere adottati criteri di valutazione diversi perché fondati su Tabelle diverse e dunque, in ultima analisi, su valutazioni diverse;

ritenuto quindi di formulare una proposta conciliativa (ex art. 185 bis c.p.c., che in quanto tale non è vincolante per il Tribunale adito laddove si dovesse invece addivenire alla decisione della causa) sia in relazione alla voce di danno non patrimoniale da perdita del congiunto sia in relazione alle altre voci di danno prospettate dalla difesa attorea;

ritenuto anzitutto operare una valutazione comparativa del possibile *quantum* risarcibile per la voce di danno parentale, confrontando la Tabella di Roma 2019 e la nuova Tabella di Milano a punti del 2022, come segue:

<b>Vittima</b>	<b>data di nascita</b>	<b>età al momento del fatto</b>
M. ...	17.04.1971	46 anni
<b>Congiunti</b>		
... ..	26.05.1977	40 anni
... ..	15.03.2005	13 anni
F. ... ..	15.04.2009	08 anni
... ..	17.05.1939	78 anni
C. ... ..	06.03.1943	75 anni

**CALCOLO DANNO PERDITA RAPPORTO PARENTALE – TABELLE DI ROMA 2019\***

**Valore punto: € 9.806,70**

DANNEGGIATO	PARAMETRI – PUNTEGGI	CALCOLO RISARCIMENTO
(moglie)	2. Rapporto di parentela: <b>20 punti</b> 3. Età della vittima: <b>3 punti</b> 3. Età del congiunto/danneggiato: <b>4 punti</b> 4. Convivenza tra vittima e congiunto superstite: <b>4 punti</b>	TOTALE PUNTI: 31 Importo liquidabile: € <b>304.007,70</b>
(figlia)	1. Rapporto di parentela: <b>18 punti</b> 2. Età della vittima: <b>3 punti</b> 3. Età del congiunto/danneggiato: <b>5 punti</b> 4. Convivenza tra vittima e congiunto superstite: <b>4 punti</b>	TOTALE PUNTI: 30 Importo liquidabile: € <b>294.201,00</b>
(figlio)	1. Rapporto di parentela: <b>18 punti</b> 2. Età della vittima: <b>3 punti</b> 3. Età del congiunto/danneggiato: <b>5 punti</b> 4. Convivenza tra vittima e congiunto superstite: <b>4 punti</b>	TOTALE PUNTI: 30 Importo liquidabile: € <b>294.201,00</b>
(padre)	1. Rapporto di parentela: <b>20 punti</b> (genitore vale più di figli) 2. Età della vittima: <b>3 punti</b> 3. Età del congiunto/danneggiato: <b>2 punti</b> 4. Convivenza tra vittima e congiunto: <b>NO –</b>	TOTALE PUNTI: 25 Importo liquidabile: € <b>245.167,50</b>

	<b>0 punti</b>	
(madre)	1. Rapporto di parentela: <b>20 punti</b> (genitore vale più di figli) 2. Età della vittima: <b>3 punti</b> 3. Età del congiunto/danneggiato: <b>2 punti</b> 4. Convivenza tra vittima e congiunto: <b>NO – 0 punti</b>	TOTALE PUNTI: 25 Importo liquidabile: € <b>245.167,50</b>

**CALCOLO DANNO PERDITA RAPPORTO PARENTALE – TABELLE DI MILANO 2022**

Valore punto: € 3.365,00

DANNEGGIATO	PARAMETRI – PUNTEGGI	CALCOLO RISARCIMENTO
(moglie)	A. Età vittima primaria: <b>20 punti</b> B. Età vittima secondaria: <b>22 punti</b> C. Convivenza: <b>16 punti</b> ** D. Sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario: <b>12 punti (2 superstiti)</b> E. Qualità e intensità della relazione affettiva: <b>30 punti</b>	TOTALE PUNTI: 100 Importo liquidabile: € <b>336.500,00</b>

<p>(figlia)</p>	<p>A. Età vittima primaria: <b>20 punti</b>  B. Età vittima secondaria: <b>26 punti</b>  C. Convivenza: <b>16 punti</b> **  D. Sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario: <b>12 punti (2 superstiti)</b>  E. Qualità e intensità della relazione affettiva: <b>30 punti</b></p>	<p>TOTALE PUNTI: 104  Importo liquidabile: € <b>349.960,00</b>  [importo superiore al “cap”, dunque da ridurre]</p>
<p>(figlio)</p>	<p>A. Età vittima primaria: <b>20 punti</b>  B. Età vittima secondaria: <b>28 punti</b>  C. Convivenza: <b>16 punti</b> **  D. Sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario: <b>12 punti (2 superstiti)</b>  E. Qualità e intensità della relazione affettiva: <b>30 punti</b></p>	<p>TOTALE PUNTI: 106  Importo liquidabile: € <b>356.690,00</b>  [importo superiore al “cap”, dunque da ridurre]</p>
<p>(padre)</p>	<p>A. Età vittima primaria: <b>20 punti</b>  B. Età vittima secondaria: <b>12 punti</b>  C. Convivenza: <b>0 punti</b> **  D. Sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario: <b>14 punti (1 superstiti)</b></p>	<p>TOTALE PUNTI: 76  Importo liquidabile: € <b>255.740,00</b></p>

	E. Qualità e intensità della relazione affettiva: <b>30 punti</b>	
... (madre)	A. Età vittima primaria: <b>20 punti</b> B. Età vittima secondaria: <b>12 punti</b> C. Convivenza: <b>0 punti</b> ** D. Sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario: <b>14 punti (1 superstiti)</b> E. Qualità e intensità della relazione affettiva: <b>30 punti</b>	TOTALE PUNTI: 76 Importo liquidabile: € <b>255.740,00</b>

rilevato, sulla base della comparazione delle due tabelle: a) che la Tabella di Roma risale ormai al 2019; b) che la Tabella di Milano è del 2022 e pertanto rispetto alla medesima la Suprema Corte non ha ancora avuto modo di pronunciarsi; c) che la Tabella di Roma è fondata unicamente su circostanze, e dunque su parametri, di natura oggettiva; d) che nella nuova Tabella di Milano 2022, come anche evidenziato nella relazione illustrativa di accompagnamento, i primi 4 parametri sono parimenti oggettivi, mentre il quinto parametro E, relativo alla “*qualità ed intensità della relazione affettiva*” comporta una valutazione del giudice in relazione alle circostanze concrete acclarate in causa, valutazione che oscilla dallo 0 punti, ai 15 punti (valore medio), fino ai 30 punti (valore massimo), e sempre entro la soglia non superabile (cd. “*cap*”) del valore di Euro 336.500,00, introdotta dalla Tabella medesima (la quale infatti si pone come mera integrazione, sotto il profilo della liquidazione del danno da perdita parentale, delle precedenti Tabelle del 2021, onde adeguarle ai dettami della Suprema Corte);

rilevato inoltre che in relazione ai 4 parametri oggettivi l’importo che si ottiene con la Tabella di Milano è inferiore rispetto a quello che si ottiene con la Tabella di Roma; la differenza finale complessiva in aumento è data dalla considerazione -nel caso di specie nella sua misura massima- dal parametro soggettivo E della nuova Tabella milanese;

rilevato che l'applicazione del parametro E della nuova Tabella milanese 2022 comporta la possibilità della valutazione del giudice adito dal riconoscimento di 0 punti fino ad un massimo di 30, e che dunque anche in questo caso, come nella applicazione della precedente Tabella di Milano 2021, si potrebbe sostanzialmente determinare quella oscillazione tra un tetto minimo ed un tetto massimo che costituisce esclusivamente una perimetrazione della clausola di valutazione equitativa del danno, con il rischio di non motivare adeguatamente il passaggio logico tra le circostanze concrete evidenziate e gli importi identificati, e non una uniforme e prevedibile concretizzazione tipizzata, come auspicato dalla citata giurisprudenza della Suprema Corte;

ritenuto pertanto, nella presente sede conciliativa, proporre a titolo di risarcimento del danno parentale la somma di **Euro 336.500,00 in favore di ognuno dei cinque odierni attori, ai valori attuali**, non tanto in pedissequa applicazione della nuova Tabella di Milano 2022, quanto piuttosto per le seguenti motivazioni: a) la necessità di un adeguamento del valore del danno risarcibile rispetto alla ormai piuttosto risalente Tabella romana; b) la necessità di risarcire integralmente ed in maniera conforme a giustizia la perdita patita da tutti e cinque gli odierni attori, soprattutto per la peculiarità ed eccezionalità del caso, in cui, in maniera del tutto imprevedibile ed inaspettata, il legame affettivo tra la giovane vittima ed i superstiti è stato reciso *ex abrupto* (come emerge dalla espletata istruttoria orale, come dimostrato dalle conseguenze psichiche accertate in capo ai figli C. M. e S. i, desumibili dalla CTU psichiatrica che il precedente GI ha ritenuto di disporre, nonché -più in generale ed in riferimento anche agli altri attori-come risulta dalla documentazione medica prodotta in atti);

ritenuto, sempre in via conciliativa, da un lato di soprassedere in ordine alla liquidazione del danno da lucida agonia e del danno da lesione del diritto alla autodeterminazione del paziente per mancato idoneo consenso informato, per mancanza in entrambe le ipotesi di evidenze liquide e di pronta soluzione, ed invece, per altro verso, di riconoscere e liquidare il danno patrimoniale con le seguenti precisazioni:

tenuto conto che l'evento dannoso ha comportato il venir meno di un'importante fonte di reddito per il nucleo familiare del *de cuius* (Euro 2.500,00 mensili, ovvero 30.000 Euro annui, di cui gli attori stimano la destinazione al soddisfacimento dei bisogni familiari nella misura di 2/3, dedotta la cd. *quota sibi*), può essere ragionevole liquidare tale voce di danno in correlazione alla presumibile durata della contribuzione dello stesso ai bisogni del proprio nucleo familiare, e dunque:

- Per la moglie: dal momento del decesso del coniuge al momento (presumibile) della pensione di quest'ultimo (60 anni, con valutazione al ribasso per finalità conciliativa); importo liquidabile: Euro 140.000,00 (10.000 Euro/anno x 14 anni).



- Per il figlio: dal momento del decesso del padre al momento (presumibile) di raggiungimento dell'indipendenza economica (25 anni, tenuto conto di un possibile percorso universitario, stante anche l'educazione impartita); importo liquidabile: Euro 85.000,00 (5.000 Euro/anno x 17 anni).
- Per la figlia: dal momento del decesso del padre al momento (presumibile) di raggiungimento dell'indipendenza economica (25 anni, tenuto conto di un possibile percorso universitario, stante anche l'educazione impartita); importo liquidabile: Euro 60.000 (5.000 Euro/anno x 12 anni).

Per un totale di danno patrimoniale a titolo di lucro cessante pari ad **Euro 285.000,00**

ritenuto altresì di riconoscere ulteriore danno patrimoniale a titolo di danno emergente sulla base delle seguenti produzioni documentali:

doc. 14 – euro 4.860,00 (spese funerarie);

doc. 15 – euro 246,80 (seduta psicoterapia [redacted] e) + euro 614,00 (sedute psicoterapia Scarrone);

doc. 19 – euro 450,00 (seduta psicoterapia [redacted] e);

doc. 20 – euro 202,00 (seduta psicoterapia per i figli);

doc. 30 – euro 797,60 (seduta psicoterapia per i figli) + euro 308,00;

doc. 31 – euro 702,00 + euro 1002,00 (seduta psicoterapia);

doc. 32, 33, 34 – euro 51,00 (consulenza psicologica [redacted])

Per un totale danno emergente pari ad **Euro 9.233,40** (non viene riconosciuta l'ulteriore somma di Euro 53,40, portata dal doc. 16, in quanto non emerge specificatamente il nesso di causa tra tale esborso e l'evento oggetto di giudizio).

ritenuto di liquidare le spese processuali ponendo le spese delle espletate consulenze tecniche integralmente a carico della struttura sanitaria convenuta, nonché condannando la medesima a rifondere agli attori i valori medi di cui al DM 147/2022 per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria, nonché -per la conciliazione- l'importo della fase decisionale aumentato del 25%; il tutto considerato il valore non del *disputatum*, bensì il valore complessivo della presente proposta conciliativa;

rilevato, quanto alla posizione di parte intervenuta [redacted] (la cui gestione dovrebbe invero essere passata all'INPS), che la conciliazione tra le parti principali, attori e struttura convenuta, deve contemplare il soddisfacimento della medesima sotto il profilo della surrogazione esperita e nei limiti di quanto a suo tempo corrisposto dall'ente a titolo di indennizzo; con compensazione integrale delle spese di lite;

ritenuto di evidenziare a tutte le parti come la composizione bonaria della lite consente di definire la vicenda, al di là delle incertezze interpretative giurisprudenziali sopra illustrate, senza ulteriori oneri di costi e tempi processuali, di

garantire un congruo ed equo risarcimento alle due famiglie (la moglie ed i figli di [redacted] ed i genitori di lui) già così provate dal lutto, in particolare senza dover attendere i tempi del Tribunale prima (che attualmente versa in situazione di grave scopertura di organico) e degli eventuali successivi gradi di giudizio poi;

ritenuto da ultimo di ricordare ai difensori di tutte le parti che ai sensi dell'art. 91 c.p.c. il giudice *“se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta”*;

ritenuto in ogni caso di fissare udienza per la precisazione delle conclusioni, essendo la causa comunque matura per la decisione;

P.Q.M.

Formula alle parti la proposta conciliativa nei termini di cui in motivazione;

Fissa udienza di precisazione delle conclusioni all'06/06/2023, ore 9.50;

Dispone che la stessa venga tenuta in forma figurata e pertanto assegna alle parti termine sino al 31/05/2023 per il deposito delle note scritte di precisazione delle conclusioni, sempre che non intendano abbandonare la causa;

Si comunichi.

Torino, 27 novembre 2022

La Presidente  
Stefania Tassone